

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**- TORINO**

Ricorre la dott.ssa **Piera Casullo** (c.f. CSLPRI90A66D643A), nata a Foggia il 26 gennaio 1990, rappresentata e difesa, giusta procura su separato atto, anche disgiuntamente, dagli avvocati Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L) e Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con i quali elettivamente domicilia presso i rispettivi indirizzi PEC *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* e *avvocato.ferretti@pec.it*, fax 081 663382;

**contro:**

la **Regione Piemonte**, in persona del proprio rappresentante p.t.;

la **Commissione Concorsuale** per il concorso di cui al Bando n. 192 della Regione Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t.

**nonché nei confronti:**

**Erica Guida** residente in Via Rivodora 2, San Mauro Torinese (TO) - 10099  
**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

*a)* dell'art. 1 del bando n. 192 (*Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica" di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia*), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione al concorso, precisamente la lett. a "titoli di studio", relativa ai «Requisiti specifici»;

*b)* dell'art. 2 «Presentazione della domanda» del predetto bando n. 192, là dove al punto 5 non include, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva, anche i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);

c) dell'art. 6 «Prova preselettiva» del predetto bando 192, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preselettiva anche per i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);

d) per quanto lesivi, degli atti di convocazione alla prova preselettiva e del relativo calendario, nonché degli atti che ne hanno regolato le modalità di svolgimento;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, inclusa la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, se interpretata in senso ostativo alle pretese della ricorrente.

### FATTO

1. La ricorrente, **laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bologna**, è già dipendente della Regione Piemonte in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato a seguito della procedura selettiva indetta con bando n. 187 dalla medesima Regione Piemonte, della quale la Casullo è risultata vincitrice (Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 42 unità da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1, per figure professionali collegate all'Area Amministrativa, BURP n. 52, suppl. 5 del 29/12/2020).

3. Precisamente, la dott.ssa Casullo è titolare di contratto a tempo determinato dal 19 luglio 2021, con termine finale fissato alla data del 18 luglio 2022.

2. In data 09/09/2021, la Regione Piemonte con **Bando n. 192** indiceva una procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di **70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica"** di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Avendo la procedura concorsuale per oggetto posti **nel medesimo ruolo già ricoperto** dalla ricorrente ed essendo **in possesso del titolo di studio idoneo allo svolgimento della relativa funzione**, ella presentava domanda di partecipazione al concorso ambendo ad ottenere un contratto a tempo indeterminato nel ruolo bandito.

4. Senonché, dopo aver inoltrato la domanda di partecipazione, la ricorrente si rendeva conto delle gravi iniquità contenute nel Bando di concorso che, **a differenza delle precedenti procedure bandite dalla Regione Piemonte**, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione, **non specifica le materie in cui il candidato deve aver conseguito il titolo di laurea**.

Tale omissione consentiva a chiunque in possesso di laurea – anche in materie del tutto estranee all’ambito giuridico – di poter partecipare alla procedura, determinando una sleale concorrenza nei confronti di chi, come la dott.ssa Casullo, è, invece, in possesso di un titolo di studio (Laurea in giurisprudenza) conforme alla mansione che svolgeranno i vincitori della procedura in parola.

Inoltre, la mancata specificazione del titolo di studio necessario per la partecipazione alla procedura ed il conseguente indiscriminato aumento delle domande di partecipazione, generava un ulteriore pregiudizio a danno della ricorrente, ossia la predisposizione della prova preselettiva che, invece, una maggiore selezione nella fase di ammissione al concorso avrebbe certamente evitato.

Rispetto alla prova preselettiva, la dott.ssa Casullo, con stupore, si rendeva conto anche di **non essere stata inclusa nelle categorie esentate dal sostenerla**.

Infatti, il Bando agli art. 2 e 6, del tutto irragionevolmente, nonostante le posizioni bandite siano nel medesimo ruolo, non include nel novero degli esentati dal dover partecipare alla prova preselettiva i titolari di contratto a tempo determinato con la Regione Piemonte di cat. D, fascia economica D1, ambito amministrativo, costringendo, quindi, candidati che hanno già

dimostrato, vincendo un concorso, l'idoneità al ruolo bandito a dover sostenere una nuova prova preselettiva con i relativi rischi di esclusione che ciò comporta.

Ebbene, il Bando di concorso, per gli anzidetti profili, risulta gravemente illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente che, previa adozione di misure cautelari, ne chiede l'annullamento in forza dei seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI EFFICIENZA, ECONOMICITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRASTO CON I PRECEDENTI, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

I.1. Come anticipato in fatto, il concorso in parola è stato indetto per la copertura di n. 70 posti di **categoria D, posizione economica D1**, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di **'Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica'**.

Il Bando all'art. 1 "Requisiti di ammissione", alla lett. a) "Requisiti specifici" disciplina i titoli di studio richiesti per l'ammissione come segue:

- *Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 (vecchio ordinamento);*
- *Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999;*
- *Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004;*
- *Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004.*

L'Amministrazione ha, quindi, omesso di specificare le classi di laurea richieste per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola,

consentendo a chiunque sia in possesso di un generico titolo di laurea (magistrale, specialistica o triennale) di partecipare alla procedura.

Come si vedrà in seguito, le mansioni connesse alla posizione bandita hanno un **elevato carattere giuridico**, l'accesso indiscriminato alla procedura non può che determinare il reclutamento anche di candidati che non sono in possesso dei requisiti professionali e attitudinali relativi alla posizione da ricoprire.

Invero, non ben si comprende come un qualunque laureato, come un dottore in psicologia o in fisica, possa svolgere attività come "l'analisi e la valutazione dal punto di vista di verifica di **conformità della normativa**, di atti, procedure e procedimenti nell'ambito della struttura di appartenenza".

Tale candidato ben potrà vincere la procedura attraverso una preparazione specifica alle prove concorsuali ma, è evidente, non possiede quella preparazione accademica e, conseguentemente, attitudinale prodromica all'efficiente svolgimento delle mansioni relative al ruolo di "Istruttore addetto **ad attività amministrativa e giuridica**".

L'omessa specificazione delle materie in cui il candidato deve aver conseguito la laurea per partecipare alla procedura, altresì viola i comma 1 e 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, che dispone:

*1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*

*a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;*

[...]

*3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

[...]

*b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il*

**possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;**”

Appare evidente che l’omissione della specificazione delle classi di laurea, al cui possesso deve essere subordinata la partecipazione al concorso, non consente di “*verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*”.

I.2. Come si evince dall’allegato C del Bando (*Profilo professionale*), il vincitore del concorso sarà chiamato a contribuire a svolgere una attività volta «alla realizzazione degli orientamenti strategici e dei relativi processi amministrativi e **di produzione normativa e consulenza giuridica**, necessari per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità organizzative delle strutture della Regione» (ivi, § 1).

Più precisamente, svolgerà attività di «programmazione e pianificazione delle attività di vigilanza e controllo, dirette e indirette, per la verifica dell’attuazione della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in ordine a finanziamenti e contributi» (ivi, § 3). Ancora, presidierà i procedimenti, i processi e le attività inerenti alla «analisi e la valutazione dal punto di vista di verifica di **conformità della normativa**, di atti, procedure e procedimenti nell’ambito della struttura di appartenenza», nonché «la predisposizione, su richiesta dell’Avvocatura regionale, di relazioni contenenti elementi utili all’attività di gestione del contenzioso» (ivi, § 4).

V’è di più, il vincitore della selezione presidierà i procedimenti, i processi e le attività inerenti a «- la predisposizione delle linee guida di indirizzo e degli standard tecnici **in materia legislativa e regolamentare**; - l’assistenza specialistica e supporto tecnico-consulenziale alle strutture organizzative dell’Ente, **al fine di assicurare la conformità degli atti normativi e regolamentari agli standard e criteri stabiliti**; - la promozione del **processo di semplificazione ed armonizzazione delle norme regionali negli ambiti di competenza**; - la partecipazione regionale al processo di

formazione degli atti normativi, statali e comunitari, attinenti alle materie di competenza della Regione» (ivi, § 5).

Infine, il vincitore della selezione in parola si occuperà di ogni attività «che richiede competenze in ambito amministrativo e **giuridico**» (ivi, § 8).

I.3. La decisione dell'Amministrazione di permettere l'accesso alla selezione a *chiunque* abbia conseguito un *qualsiasi* titolo di laurea (anche di primo livello), inclusi pertanto i corsi di studi che prevedono una formazione minima o del tutto assente in ambito giuridico, è evidentemente affetta dal vizio dell'eccesso di potere e viola l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

I.4. La previsione appare anzitutto *contraddittoria* in quanto la figura professionale dell'*Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica* di categoria D (figura caratterizzata da elevate conoscenze pluri-specialistiche, cfr. Categoria D, CCNL 31/03/1999) non può non aver conseguito un titolo culturale connotato almeno dall'acquisizione delle nozioni giuridiche fondamentali per comprendere il funzionamento del sistema.

Diversamente opinando, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione che il sistema di formazione universitaria fondato sul titolo accademico, idoneo a rilevare il grado di conoscenze acquisite, possa ritenersi superato da *una* prova scritta e *un* colloquio.

È noto che le prove concorsuali si differenziano *qualitativamente* dallo svolgimento di un percorso di laurea, in quanto solo quest'ultimo permette l'acquisizione completa e sistematica della conoscenza specialistica.

Lo studio finalizzato al superamento di una prova concorsuale, invece, appare connotato senz'altro da parzialità e asistematicità, essendo finalizzato non già all'acquisizione di conoscenza, ma alla mera competizione.

I.4.1. La previsione è contraddittoria anche là dove tra i 'Requisiti specifici' (art. 1, Bando) non figura alcun requisito connotato dal carattere della *specificità*, come annunciato dalla rubrica. In effetti il possesso di un *qualsiasi* titolo di laurea (ivi, lett. a) costituisce *requisito generale* per l'impiego di categoria D (arg. ex art. 12, CCNL *Comparto funzioni locali* 21

maggio 2018, comb. disp. art. 3 e all. A, CCNL *Revisione sistema classificazione professionale* 31 marzo 1999).

I.5. La previsione è poi *irragionevole* in quanto non è pensabile che un candidato privo di qualsivoglia conoscenza specialistica (anche solo essenziale) in ambito giuridico (se non quella appena sufficiente per il superamento delle prove concorsuali), possa svolgere efficientemente le funzioni indicate nel *profilo professionale* di riferimento (cfr. *supra*, § I.2). Al riguardo appare opportuno ricordare che il principio di *buon andamento* (art. 97 Cost.) impone all'Amministrazione di adibire allo svolgimento di funzioni altamente specializzate soggetti che siano in possesso del relativo bagaglio conoscitivo e/o professionale.

Secondo un noto orientamento applicativo dell'ARAN (RAL104) «l'ente, ai fini della determinazione del titolo di studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, non può non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della declaratoria professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato. Questi, infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo caratterizzano, dato che esiste una stretta, e inscindibile, correlazione tra il contenuto del profilo e la preparazione culturale, professionale e l'esperienza dei candidati che possono accedervi»

Nel caso di specie, senz'altro la qualifica di *Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica* può essere assunta esclusivamente da quei soggetti che abbiano acquisito una conoscenza sistematica delle nozioni giuridiche fondamentali (si pensi almeno ai percorsi di laurea di primo livello in Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni aziendali, Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, ecc.).

Secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, dal quale è possibile estrarre un principio generale senz'altro applicabile a tutti i dipendenti pubblici, «*accedere all'opposta tesi dell'utilità di qualsiasi titolo di laurea per potere aspirare alla nomina a dirigente – indipendentemente dal settore funzionale*



*di impiego – porterebbe alla conseguenza del tutto irragionevole che soggetti i quali, a conclusione dei corsi di laurea, abbiano ad esempio acquisito conoscenze umanistiche o giuridiche, potrebbero aspirare a coprire posti dirigenziali che richiedono cognizioni in materie tecniche o ingegneristiche, in contrario con ogni regola di buona andamento, funzionalità ed efficienza cui deve ispirarsi l'assetto organizzativo dei pubblici uffici* (Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2012, n. 2982).

I.6. L'omessa indicazione dell'*elenco* delle classi di laurea appare frutto di travisamento, in quanto tutti gli altri bandi (nn. da 193 a 196) indetti con la medesima d.d. 4 agosto 2021, n. 463, **per posti di categoria D**, posizione economica D1, **correttamente indicano le classi di laurea** (di primo o secondo livello) *specificamente* richieste per l'ammissione alla selezione. Sul punto l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui abbia deciso di seguire una diversa logica nella determinazione dei requisiti specifici di accesso alla selezione in parola.

I.6.1. L'omissione rilevata è per di più contraria alla prassi seguita dall'Ente. Al riguardo si segnala che il bando n. 187 (BURP n. 52, suppl. 5 del 29/12/2020), indetto della medesima Regione Piemonte per l'assunzione di figure professionali riferite all'area amministrativa, categoria D, posizione economica D1, prevedeva, quale specifico requisito di ammissione alla procedura selettiva, un dettagliato elenco delle classi di laurea con cui l'impiego è stato ritenuto compatibile.

Più precisamente, «Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o equipollenti [...] oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati [...] oppure una tra le seguenti Lauree di primo livello: [...] DM 270/2004: L-14 – Scienze dei servizi giuridici; L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-18 – Scienze dell'economia e della gestione

aziendale; L-16 – Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-33 – Scienze economiche» (bando n. 187, art. 1, Requisiti specifici).

I.7. Per i motivi predetti, anche singolarmente considerati, il Bando è illegittimo nella parte in cui non prevede uno specifico elenco delle classi di laurea che permettono l'accesso alla selezione, è dunque illegittimo e va annullato l'art. 1, lett. *a*, eventualmente anche solo con effetti conformativi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).

I.8. Ai fini processuali, si segnala che la ricorrente vanta un interesse attuale e concreto all'annullamento della specifica disposizione del bando, in quanto se l'Amministrazione avesse previsto un requisito specifico più ristretto (come ha fatto nelle altre selezioni approvate contestualmente, bandi nn. 193-196, o in alcune precedenti, come il bando n. 187), la dott.ssa Casullo si sarebbe confrontata con un minore numero di concorrenti e si sarebbero ridotte le possibilità di dover sostenere la prova preselettiva, con conseguente aumento delle possibilità di vincere la competizione,

**II. VIOLAZIONE DELLA D.G.R. N. 41-3429 DEL 18 GIUGNO 2021. VIOLAZIONE ART. 36 DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* CONCURSALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI EFFICIENZA, ECONOMICITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Come anticipato in fatto, la dott.ssa Casullo è dipendente della Regione Piemonte in forza di contratto a tempo determinato "area amministrativa" cat. D, fascia economica D1, dal 19 luglio 2021, con termine finale fissato alla data del 18 luglio 2022.

Avendo già superato una procedura concorsuale per la medesima posizione oggetto della procedura concorsuale in questione, la ricorrente auspicava di

essere inclusa nelle categorie esonerate dalla partecipazione alla prova preselettiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 41-3429 del 18 giugno 2021.

Senonché, l'art. 6 del Bando di concorso, rubricato “prova preselettiva”, nel disciplinare gli esoneri, incomprensibilmente, non prende in considerazione la categoria di appartenenza della ricorrente, di seguito il testo dell'articolo oggetto di impugnazione:

*“Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti a tempo indeterminato presso il ruolo della Giunta regionale inquadrati nella categoria C ed il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1/2/2021 presso la Regione Piemonte, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del bando, che hanno presentato domanda nei termini”.*

II.1. Orbene, la mancata inclusione, tra le categorie esonerate dalla prova preselettiva, dei titolari di contratti a tempo determinato “area amministrativa” cat. D, fascia economica D1, **in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. (10 settembre 2021)**, si pone in netto contrasto la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, il cui allegato A1.10 (*Procedure Concorsuali – Categoria D*) prescrive l'esonero dalla prova preselettiva (se prevista) per «i dipendenti a tempo indeterminato di categoria C ed il personale con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data dell'1/1/2021 e alla data di pubblicazione del bando sulla G.U., entrambi presso la Regione Piemonte, oltre alle tipologie stabilite dalla normativa vigente».

II.1.1. Il Bando è viziato nella parte in cui, in violazione della predetta d.G.r., prescrive l'esonero dalla prova preselettiva solo per «il personale con contratto di lavoro flessibile **in essere alla data dell'1/2/2021** presso la Regione Piemonte» (Bando, art. 6) e non anche per il personale con contratto di lavoro flessibile o a tempo determinato in servizio alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 10 settembre 2021 (GU, Serie spec. IV, n. 72/2021).

II.1.2. Nel caso di specie, la ricorrente era in forze presso la Regione Piemonte con contratto a tempo determinato alla data del 10 settembre 2021, ma non a quella del 1° febbraio 2021, pertanto è stata pregiudicata dalla illegittima previsione dell'art. 2, punto 5, e dell'art. 6 del Bando, non conformi all'atto presupposto (allegato A1.10) adottato con la detta d.G.r.

II.2. Ulteriore profilo di illegittimità dell'esclusione dei lavoratori a tempo determinato assunti tramite la *selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 42 unità da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, **categoria D - posizione economica D1, per figure professionali collegate all'Area Amministrativa*** indetta con Bando n. 187 del 29/12/2020, si riscontra laddove la previsione concorsuale impugnate consente, invece, l'esonero dalla prova ad altri dipendenti titolari di contratti di lavoro flessibile, senza specificare la mansione ricoperta, **purché in servizio al 1/2/2021**, omettendo qualsiasi riferimento alla durata minima della prestazione lavorativa che il dipendente deve aver fornito per poter accedere all'esonero.

In altre parole, l'esonero è stato concesso anche a dipendenti a tempo determinato titolari di contratti con durata di pochi mesi, anche meno di tre (come si rinviene dai dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalla Regione Piemonte e reperibili sul sito istituzionale), ma in essere al 1/2/2021, mentre risulta esclusa la ricorrente che è dipendente con contratto a tempo determinato di un anno, tra l'altro su ruolo identico a quello oggetto del bando di concorso.

II.2.1. Inoltre, se interpretata nel senso di non comprendere i lavoratori a tempo determinato nella categoria dei lavoratori flessibili, la previsione del Bando impugnata con il presente motivo è altresì contraria ai principi di ragionevolezza e di *par condicio* 'interna', in quanto trattasi di categorie del tutto sovrapponibili, al punto che il lavoro a tempo determinato costituisce null'altro che una *species* della più ampia categoria del lavoro flessibile (arg.

ex art. 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché artt. 50 ss, CCNL *Comparto funzioni locali* 21 maggio 2018).

II.2.2. V'è di più. La ricorrente è, come già più volte ribadito, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, pertanto relativo alla medesima categoria e fascia retributiva messe a concorso con il Bando. Al riguardo senz'altro la Casullo dovrà essere esonerata dalla prova preselettiva, anche perché **ha già dato dimostrazione, in altro concorso (del quale è risultata vincitrice), dell'idoneità a ricoprire l'incarico in oggetto.**

#### ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* può senz'altro desumersi dalle motivazioni che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che **la procedura selettiva per come è stata disciplinata dalla Regione Piemonte comporta un illegittimo aumento della concorrenza concorsuale, laddove consente a chiunque, purché in possesso di un titolo di laurea, di poter partecipare, riducendo in tal modo drasticamente le possibilità di vittoria della ricorrente che, invece, è in possesso di una laurea in giurisprudenza che ne attesta il bagaglio conoscitivo e professionale.**

La prosecuzione della procedura, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, oltre a cagionare un danno alla ricorrente che potrebbe essere ingiustamente esclusa all'esito della fase preselettiva (che non si terrebbe laddove le domande di partecipazione fossero meno di 200) o comunque non rientrare tra i vincitori di concorso, in favore di altri candidati non in possesso del necessario titolo di studio per ricoprire il ruolo bandito, comporterebbe un evidente pregiudizio per l'Amministrazione che, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbe l'annullamento di una procedura ormai in stato avanzato, se non conclusa, sicché **se ne chiede la sospensione cautelare.**

Di contro, allo stato, deve ancora essere espletata la fase preselettiva per cui un'eventuale sospensione cautelare del Bando non determinerebbe eguali pregiudizi e, potenzialmente, potrebbe favorire un intervento in autotutela da parte dell'Amministrazione regionale.

**In via subordinata**, laddove codesto on.le Collegio non ritenga presenti i presupposti per la sospensione del Bando impugnato, **si chiede di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente direttamente alla prova scritta esonerandola dal sostenere la prova preselettiva**, considerato che l'illegittimità della mancata previsione di esonero della categoria alla quale la ricorrente appartiene appare *icto oculi* evidente.

Contrariamente sostenere la prova preselettiva, **oltre che a concretizzare l'evidente violazione della par condicio concorsuale interna** rispetto alle categorie che, invece, sono state esonerate da tale prova, esporrebbe la dott.ssa Casullo all'inutile rischio di incorrere nell'esclusione dal concorso, evenienza che obbligherebbe la ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti con evidenti conseguenze negativa sotto il profilo dell'economia processuale.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa istanza affinché l'Ecc.mo Collegio, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al *Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica" di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia*), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sulla apposita sezione del sito web della Regione Piemonte.

## PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di misure cautelari, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese da attribuirsi in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari.

La presente controversia è esente da CU in quanto verte in materia di pubblico impiego e la ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli – Torino, 21/10/2021

Avv. Luisa Acampora

Avv. Riccardo Ferretti

**FERRETTI**  
**RICCARDO**  
**O**

Firmato digitalmente da  
FERRETTI  
RICCARDO  
Data: 2021.10.21  
10:31:38 +02'00'

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

### RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

**Nell'interesse della** dott.ssa **Piera Casullo** (c.f. CSLPRI90A66D643A), nata a Foggia il 26 gennaio 1990, rappresentata e difesa, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC [luisa.acampora@ordineavvocatita.it](mailto:luisa.acampora@ordineavvocatita.it) fax 081 663382

#### **Contro:**

la **Regione Piemonte**, in persona del proprio rappresentante p.t.;

la **Commissione Concorsuale** per il concorso di cui al Bando n. 192 della Regione Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t.

#### **nonché nei confronti:**

**Erica Guida** residente in Via Rivodora 2, San Mauro Torinese (TO) - 10099

#### **avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:**

dell'ordinanza cautelare n. 475/2021 pubblicata in data 25/11/2021 del TAR Piemonte – Sezione Prima (R.G. 899/2021) resa *inter partes*, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

**a)** dell'art. 1 del bando n. 192 (*Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica" di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia*), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione al concorso, precisamente la lett. a "titoli di studio", relativa ai «Requisiti specifici»;

**b)** dell'art. 2 «Presentazione della domanda» del predetto bando n. 192, là dove al punto 5 non include, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva, anche i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in



essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021) ma solo quelli titolari di contratto a tempo determinato in essere alla data del 1/2/2021;

c) dell'art. 6 «Prova preselettiva» del predetto bando 192, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preselettiva anche per i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);

d) per quanto lesivi, degli atti di convocazione alla prova preselettiva e del relativo calendario, nonché degli atti che ne hanno regolato le modalità di svolgimento;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, inclusa la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, se interpretata in senso ostativo alle pretese della ricorrente.

#### **FATTO**

1. L'appellante, **laureata in giurisprudenza presso l'Università di Bologna**, è già dipendente della Regione Piemonte in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 19 luglio 2021 a seguito della procedura selettiva indetta con bando n. 187 dalla medesima Regione Piemonte, della quale la Casullo è risultata vincitrice (Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 42 unità da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno per un periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1, per figure professionali collegate all'Area Amministrativa, BURP n. 52, suppl. 5 del 29/12/2020).

2. Precisamente, la dott.ssa Casullo è titolare di contratto a tempo determinato dal 19 luglio 2021, con termine finale fissato alla data del 18 luglio 2022.

3. In data 09/09/2021, la Regione Piemonte con **Bando n. 192** indiceva una procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di **70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il**

profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia.

4. La ricorrente presentava nei termini domanda di partecipazione al concorso ambendo ad ottenere un contratto a tempo indeterminato nel ruolo bandito, in quanto identico a quello ad oggi ricoperto dalla dott.ssa Casullo.

5. Senonché, dopo aver inoltrato la domanda di partecipazione, la ricorrente si rendeva conto delle gravi **iniquità** contenute nel Bando di concorso che, **a differenza delle precedenti procedure bandite dalla Regione Piemonte non specificava, rispetto ai requisiti di partecipazione, le classi di laurea al cui possesso subordinare l’accesso alla procedura selettiva.**

Tale omissione, quindi, consentiva a **chiunque** in possesso di laurea – anche in materie del tutto estranee all’ambito giuridico – di partecipare alla procedura, determinando un ingiusto aumento della concorrenza concorsuale nei confronti di chi, come la dott.ssa Casullo, è, invece, in possesso di un titolo di studio (Laurea in giurisprudenza) conferente al ruolo oggetto di concorso.

Di conseguenza, la mancata specificazione del titolo di studio, ha generato un ulteriore pregiudizio, ossia la predisposizione della prova preselettiva che, invece, una maggiore selezione nella fase di ammissione al concorso avrebbe potuto evitare.

Inoltre, proprio rispetto alla prova preselettiva, la dott.ssa Casullo, con stupore, si rendeva conto anche di **non essere stata inclusa nelle categorie esonerate dal sostenerla**, infatti, il Bando agli art. 2 e 6, del tutto irragionevolmente, non includeva nel novero degli esonerati dalla prova preselettiva i titolari di contratto a tempo determinato con la Regione Piemonte di cat. D, fascia economica D1, ambito amministrativo, assunti dopo l’1/2/2021, ma disponeva l’esonero solo dei dipendenti titolari di contratto a tempo determinato in servizio a quella data, senza nulla prevedere rispetto alle mansioni svolte ed al periodo di servizio minimo prestato per

poter accedere all'esonero.

Di conseguenza, l'art. 6 del Bando richiedeva, ai fini dell'esonero, quale unico requisito la titolarità di un contratto a tempo determinato attivo alla data del 1/2/2021, con evidente (ed ingiustificato) *favor* concesso, non sulla base delle competenze maturate o della durata del servizio prestato, ma esclusivamente sul presupposto della titolarità di un contratto a tempo determinato alla data del 1/2/2021, anche in ruoli con mansioni estranee a quelle svolte dall'istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica.

Ne derivava una grave violazione della *par condicio* interna dovuta all'irragionevole esclusione dall'esonero di tutti quei dipendenti che, come la ricorrente, pur ricoprendo ruoli affini a quello oggetto di concorso, con competenza richieste dal bando, non sono esonerati dalla preselettiva solo perché assunti dopo l'1/2/2021, senza alcuna ulteriore precisazione.

Sicché, la dott.ssa Casulla impugnava il Bando, per quanto lesivo, dinanzi al TAR Piemonte chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'espletamento della procedura concorsuale mentre, in subordine, chiedeva la sospensione degli effetti delle clausole del Bando che regolavano i presupposti per l'esonero dalla prova preselettiva, nella parte in cui non veniva inclusa la categoria di appartenenza della ricorrente.

In data 24 novembre 2021, veniva celebrata la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, all'esito dell'udienza, con ordinanza n. 475/2021 pubblicata in data 25/11/2021, la I° Sez. del TAR Piemonte rigettava l'istanza cautelare con la seguente motivazione:

*“Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare ed alla luce delle difese dell'amministrazione, che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto:*

*la declaratoria contrattuale per la tipologia di mansioni per le quali avviene l'assunzione prescrive il possesso della laurea, mentre non si ravvisano obblighi in capo all'amministrazione di circoscrivere la tipologia di lauree abilitanti alla partecipazione; tanto meno pare sindacabile la scelta*

*generalista sul punto compiuta all'amministrazione;*  
*quanto all'esenzione dalla prova preselettiva la difesa dell'amministrazione ha offerto una ragionevole lettura del bando, nel senso di escludere dalla prova preselettiva soggetti "già in forze all' 1.2.2021" e ancora tali al momento di pubblicazione del bando, quindi in possesso di una anzianità di servizio almeno pari a 6 mesi; sul punto rileva il collegio che la censura dedotta dalla ricorrente non pare dunque assistita dal prescritto fumus boni iuris nei limiti in cui l'art. 6 del bando, che letteralmente recita: "sono esonerati dalla prova preselettiva ...il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1.2.2021" si interpreti, come dedotto dall'amministrazione "dalla data dell'1.2.2021 alla pubblicazione del bando", ossia in modo coerente con quanto sostenuto dall'amministrazione nelle proprie difese in questa sede;*  
*resta salva la facoltà dell'amministrazione di rendere esplicita tale più puntuale significato del bando;"*

Ebbene, la decisione cautelare assunta è gravemente illegittima, poiché, come si dimostrerà nei seguenti motivi, giustifica una vera e propria rettifica del contenuto del Bando di concorso, precisamente dell'art. 6, operato dall'Amministrazione esclusivamente **attraverso atti difensivi** evidentemente non idonei ad esplicare effetti sul piano amministrativo, pertanto se ne chiede la riforma per i seguenti

#### **MOTIVI**

**I. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.**

## **VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**I.1.** Orbene, l'ordinanza gravata risulta meritevole di annullamento innanzitutto laddove assume come legittima l'omessa specificazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione alla procedura concorsuale indetta per la copertura di n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica".

Il Bando all'art. 1 "Requisiti di ammissione", alla lett. a) "Requisiti specifici" disciplina i titoli di studio richiesti per l'ammissione come segue:

- *Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 (vecchio ordinamento);*
  - *Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 509/1999;*
  - *Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004;*
- Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004.*

L'Amministrazione ha, quindi, omesso di specificare le classi di laurea richieste per la partecipazione alla procedura concorsuale in parola, consentendo a chiunque sia in possesso di un generico titolo di laurea (magistrale, specialistica o triennale), anche in materie estranee ai profili di competenza del ruolo bandito, di partecipare alla procedura.

Come si vedrà in seguito, le mansioni connesse alla posizione bandita hanno un elevato carattere giuridico, l'accesso indiscriminato alla procedura non può che determinare il reclutamento anche di candidati che non sono in possesso dei requisiti professionali e attitudinali relativi alla posizione da ricoprire.

Ebbene, il TAR Piemonte, irragionevolmente, ha ritenuto legittima *la scelta generalista* sul punto compiuta all'amministrazione, ciò in aperto contrasto con la previsione legislativa di cui ai comma 1 e 3 dell'art. 35 del D.Lgs.

165/2001, che dispone:

1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*

a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;**

[...]

3. *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

[...]

b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;**

Appare evidente che l'omessa specificazione delle classi di laurea, al cui possesso deve essere subordinata la partecipazione al concorso, non consente di "verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire".

Sotto tale profilo, quindi, la scelta dell'Amministrazione non può ritenersi legittima né può trincerarsi dietro la discrezionalità di cui la PA è titolare nello stabilire i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali che, in ogni caso, **trova il suo limite nella manifesta irragionevolezza ed illogicità, nonché nei principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione.**

Sul punto è opportuno richiamare una pronuncia di codesto Consiglio di Stato, dal quale è possibile desumere un principio generale senz'altro applicabile a tutti i dipendenti pubblici, **«accedere all'opposta tesi dell'utilità di qualsiasi titolo di laurea per potere aspirare alla nomina a dirigente – indipendentemente dal settore funzionale di impiego – porterebbe alla conseguenza del tutto irragionevole che soggetti i quali, a conclusione dei corsi di laurea, abbiano ad esempio acquisito conoscenze umanistiche**

o giuridiche, potrebbero aspirare a coprire posti dirigenziali che richiedono cognizioni in materie tecniche o ingegneristiche, in contrario con ogni regola di buona andamento, funzionalità ed efficienza cui deve ispirarsi l'assetto organizzativo dei pubblici uffici (Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2012, n. 2982).

I.2. Ad ogni buon conto, l'irragionevolezza che caratterizza la scelta della Regione Piemonte si evince anche dalle mansioni che i vincitori della procedura saranno chiamati ad espletare, che hanno indubbio carattere tecnico-giuridico.

Infatti, dall'allegato C del Bando (*Profilo professionale*), emerge che il vincitore del concorso sarà chiamato a contribuire a svolgere una attività volta «alla realizzazione degli orientamenti strategici e dei relativi processi amministrativi e **di produzione normativa e consulenza giuridica**, necessari per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità organizzative delle strutture della Regione» (ivi, § 1).

Più precisamente, svolgerà attività di «programmazione e pianificazione delle attività di vigilanza e controllo, dirette e indirette, per la verifica dell'attuazione della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in ordine a finanziamenti e contributi» (ivi, § 3). Ancora, presidierà i procedimenti, i processi e le attività inerenti alla «analisi e la valutazione dal punto di vista di verifica di **conformità della normativa**, di atti, procedure e procedimenti nell'ambito della struttura di appartenenza», nonché «la predisposizione, su richiesta dell'Avvocatura regionale, di relazioni contenenti elementi utili all'attività di gestione del contenzioso» (ivi, § 4).

V'è di più, il vincitore della selezione presidierà i procedimenti, i processi e le attività inerenti a «- la predisposizione delle linee guida di indirizzo e degli standard tecnici **in materia legislativa e regolamentare**; - l'assistenza specialistica e supporto tecnico-consulenziale alle strutture organizzative dell'Ente, **al fine di assicurare la conformità degli atti normativi e regolamentari agli standard e criteri stabiliti**; - la promozione del

**processo di semplificazione ed armonizzazione delle norme regionali negli ambiti di competenza**; - la partecipazione regionale al processo di formazione degli atti normativi, statali e comunitari, attinenti alle materie di competenza della Regione» (ivi, § 5).

Infine, il vincitore della selezione in parola si occuperà di ogni attività «che richiede competenze in ambito amministrativo e **giuridico**» (ivi, § 8).

**I.3.** La decisione dell'Amministrazione di permettere l'accesso alla selezione a *chiunque* abbia conseguito un *qualsiasi* titolo di laurea (anche di primo livello), inclusi pertanto i corsi di studi che prevedono una formazione minima o del tutto assente in ambito giuridico, è evidentemente affetta dal vizio dell'eccesso di potere e viola l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

La figura professionale dell'*Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica* di categoria D (figura caratterizzata da elevate conoscenze pluri-specialistiche, cfr. Categoria D, CCNL 31/03/1999) non può non aver conseguito un titolo culturale connotato almeno dall'acquisizione delle **nozioni giuridiche fondamentali per comprendere il funzionamento del sistema**.

Diversamente opinando, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione che il sistema di formazione universitaria fondato sul titolo accademico, idoneo a rilevare il grado di conoscenze acquisite, possa ritenersi superato da *una* prova scritta e *un* colloquio.

È noto che le prove concorsuali si differenziano *qualitativamente* dallo svolgimento di un percorso di laurea, in quanto solo quest'ultimo permette l'acquisizione completa e sistematica della conoscenza specialistica.

Lo studio finalizzato al superamento di una prova concorsuale, invece, appare connotato senz'altro da parzialità e asistematicità, essendo finalizzato non già all'acquisizione di conoscenza, ma alla mera competizione.

**I.4.** Inoltre, si rileva che il TAR Piemonte nell'accertare il presupposto del *fumus boni iuris* (su cui unicamente si basa l'ordinanza gravata), **nulla motiva rispetto alla contraddittorietà della previsione impugnata**,



**laddove in tutti gli altri bandi (nn. da 193 a 196) indetti con la medesima d.d. 4 agosto 2021, n. 463, per posti di categoria D, posizione economica D1, l'Amministrazione ha correttamente indicato le classi di laurea (di primo o secondo livello) *specificamente* richieste per l'ammissione alla selezione.**

Infatti, per i bandi nn. 193, 194, 195 e 196 la Regione, a seconda del profilo bandito, ha specificatamente dettagliato le classi di laurea necessarie per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Ebbene, ciò **conferma la palese contraddittorietà in cui è incorsa l'Amministrazione, ma anche la disparità di trattamento che la Regione Piemonte ha riservato a chi, come nel caso della ricorrente, possiede competenze specifiche in ambito giuridico ma, ad esempio, a differenza dei candidati per il concorso n. 193 (Istruttore addetto ad attività economico-finanziaria), non ha ottenuto alcun vantaggio, in termini di riduzione della concorrenza concorsuale, dal possesso di un titolo di studio specifico.**

**I.4.1. Altresì, la previsione è contraddittoria anche là dove tra i 'Requisiti specifici' (art. 1, Bando) non figura alcun requisito connotato dal carattere della *specificità*, come annunciato dalla rubrica.**

In effetti il possesso di un *qualsiasi* titolo di laurea (ivi, lett. a) costituisce *requisito generale* per l'impiego di categoria D (arg. ex art. 12, CCNL Comparto funzioni locali 21 maggio 2018, comb. disp. art. 3 e all. A, CCNL Revisione sistema classificazione professionale 31 marzo 1999).

**I.5.** La previsione è poi *irragionevole* in quanto non è pensabile che un candidato privo di qualsivoglia conoscenza specialistica (anche solo essenziale) in ambito giuridico (se non quella appena sufficiente per il superamento delle prove concorsuali), possa svolgere efficientemente le funzioni indicate nel *profilo professionale* di riferimento (cfr. *supra*, § I.2). Al riguardo appare opportuno ricordare che il principio di *buon andamento* (art. 97 Cost.) impone all'Amministrazione di adibire allo svolgimento di

funzioni altamente specializzate soggetti che siano in possesso del relativo bagaglio conoscitivo e/o professionale.

Secondo un noto orientamento applicativo dell'ARAN (RAL104) «l'ente, ai fini della determinazione del titolo di studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, non può non attenersi alla disciplina contrattuale in materia di sistema di classificazione e in particolare ai contenuti della declaratoria professionale del profilo stesso e della categoria in cui è esso è collocato. Questi, infatti, comprendono anche i requisiti culturali che lo caratterizzano, dato che esiste una stretta, e inscindibile, correlazione tra il contenuto del profilo e la preparazione culturale, professionale e l'esperienza dei candidati che possono accedervi»

Nel caso di specie, senz'altro la qualifica di *Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica* può essere assunta esclusivamente da quei soggetti che abbiano acquisito una conoscenza sistematica delle nozioni giuridiche fondamentali (si pensi almeno ai percorsi di laurea di primo livello in Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni aziendali, Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, ecc.).

**I.6.** L'omessa indicazione dell'*elenco* delle classi di laurea appare frutto di travisamento, in quanto tutti gli altri bandi (nn. da 193 a 196) indetti con la medesima d.d. 4 agosto 2021, n. 463, **per posti di categoria D**, posizione economica D1, **correttamente indicano le classi di laurea** (di primo o secondo livello) *specificamente* richieste per l'ammissione alla selezione. Sul punto l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui abbia deciso di seguire una diversa logica nella determinazione dei requisiti specifici di accesso alla selezione in parola.

**I.6.1.** L'omissione rilevata è per di più contraria alla prassi seguita dall'Ente per i precedenti concorsi banditi per ruoli con mansioni amministrativo-giuridiche.

Al riguardo si segnala che il bando n. 187 (BURP n. 52, suppl. 5 del 29/12/2020), indetto della medesima Regione Piemonte per l'assunzione di

figure professionali riferite all'area amministrativa, categoria D, posizione economica D1, **prevedeva, quale specifico requisito di ammissione alla procedura selettiva, un dettagliato elenco delle classi di laurea con cui l'impiego è stato ritenuto compatibile.**

Più precisamente, «Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o equipollenti [...] oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparata ad uno dei Diplomi sopra specificati [...] oppure una tra le seguenti Lauree di primo livello: [...] DM 270/2004: L-14 – Scienze dei servizi giuridici; L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-18 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-16 – Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-33 – Scienze economiche» (bando n. 187, art. 1, Requisiti specifici).

**I.7.** Per i motivi predetti, anche singolarmente considerati, il Bando è illegittimo nella parte in cui non prevede uno specifico elenco delle classi di laurea che permettono l'accesso alla selezione, è dunque illegittimo e va annullato l'art. 1, lett. a, eventualmente anche solo con effetti conformativi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).

**I.8.** Ai fini processuali, si segnala che la ricorrente vanta un interesse attuale e concreto all'annullamento della specifica disposizione del bando, in quanto se l'Amministrazione avesse previsto un requisito specifico più ristretto (come ha fatto nelle altre selezioni approvate contestualmente, bandi nn. 193-196, o in alcune precedenti, come il bando n. 187), la dott.ssa Casullo si sarebbe confrontata con un minore numero di concorrenti e si sarebbero ridotte le possibilità di dover sostenere la prova preselettiva, con conseguente aumento delle possibilità di vincere la competizione.

**II. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELLA D.G.R. N. 41-3429 DEL 18 GIUGNO 2021. VIOLAZIONE ART. 36 DEL D. LGS. 165/2001. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI**

**CAUSA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* TRA I CANDIDATI, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**II.1.** Con il secondo motivo di ricorso la dott.ssa Casullo ha impugnato le previsioni del Bando con le quali l'Amministrazione ha individuato le categorie esonerate dal dover sostenere la prova preselettiva, in particolare l'art. 6, rubricato "prova preselettiva", che dispone:

*"Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti a tempo indeterminato presso il ruolo della Giunta regionale inquadrati nella categoria C ed il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1/2/2021 presso la Regione Piemonte, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del bando, che hanno presentato domanda nei termini".*

Come anticipato in fatto, la dott.ssa Casullo è dipendente della Regione Piemonte in forza di **contratto a tempo determinato "area amministrativa" cat. D**, fascia economica D1, **dal 19 luglio 2021**, con termine finale fissato alla data del 18 luglio 2022.

Avendo già superato una procedura selettiva per la medesima posizione oggetto della procedura concorsuale in questione, la ricorrente auspicava di essere inclusa nelle categorie esonerate dalla partecipazione alla prova preselettiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 41-3429 del 18 giugno 2021.

In maniera immotivatamente discriminatoria, la previsione concorsuale impugnata consente, invece, l'esonero dalla prova **solo ai dipendenti titolari di contratti di lavoro flessibile attivo alla data del 1/2/2021, senza specificare la mansione ricoperta o il periodo di servizio minimo prestato**, omettendo, quindi, qualsiasi riferimento alla durata minima della

prestazione lavorativa che il dipendente deve aver fornito per poter accedere all'esonero.

In altre parole, l'esonero è stato concesso anche a dipendenti a tempo determinato titolari di contratti con durata di pochi mesi, anche meno di tre (come si rinviene dai dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalla Regione Piemonte e reperibili sul sito istituzionale), ma in essere al 1/2/2021.

Di contro, la ricorrente. dipendente con contratto a tempo determinato di un anno su ruolo identico a quello bandito, risulta ingiustamente **discriminata** rispetto alle categorie esonerate, le quali, a mente della previsione impugnata, si avvantaggeranno dell'esonero esclusivamente in forza della titolarità di un contratto a tempo determinato attivo alla data del 1/2/2021.

Orbene, seppur la lettera dell'art. 6 del Bando sia incontrovertibile nella sua chiarezza (**“il personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1/2/2021”**), la difesa dell'Amministrazione, condivisa dal TAR Piemonte, ne ha stravolto il significato, attraverso una vera e propria modifica letterale del testo con effetti additivi, sostenendo che “in essere alla data dell'1/2/2021” doveva essere interpretato come “dalla data dell'1/2/2021 alla pubblicazione del bando”.

È opportuno riportare la parte di motivazione con la quale il TAR avalla “l'interpretazione” dell'art. 6 del Bando data dalla Regione Piemonte:

*“quanto all'esenzione dalla prova preselettiva la difesa dell'amministrazione ha offerto una ragionevole lettura del bando, nel senso di escludere dalla prova preselettiva soggetti “già in forze all' 1.2.2021” e ancora tali al momento di pubblicazione del bando, quindi in possesso di una anzianità di servizio almeno pari a 6 mesi; sul punto rileva il collegio che la censura dedotta dalla ricorrente non pare dunque assistita dal prescritto fumus boni iuris nei limiti in cui l'art. 6 del bando, che letteralmente recita: “sono esonerati dalla prova preselettiva ....il*

personale con contratto di lavoro flessibile in essere alla data dell'1.2.2021" si interpreti, come dedotto dall'amministrazione "dalla data dell'1.2.2021 alla pubblicazione del bando", ossia in modo coerente con quanto sostenuto dall'amministrazione nelle proprie difese in questa sede;

resta salva la facoltà dell'amministrazione di rendere esplicita tale più puntuale significato del bando;

Ebbene il TAR, evidentemente consapevole del tenore letterale dell'art. 6 che, tra l'altro, **allo stato risulta del tutto immutato non essendo stati pubblicati sul sito web dell'Amministrazione atti di rettifica del Bando o chiarimenti interpretativi**, giunge comunque a ritenere condivisibile la lettura data dall'Amministrazione che, però, **si pone in evidente ed incontestabile contrasto con la lettera dell'articolo in parola.**

Tant'è che per coordinare l'interpretazione data dall'Amministrazione con la clausola del Bando, il TAR è stato obbligato a sostituire "alla" con "dalla" e ad aggiungere "alla pubblicazione del bando", inciso **assente** nella originale versione dell'art. 6 del Bando e che ne stravolge completamente il significato originario.

È evidente che nel caso di specie non si parla di interpretazione ma di una sorta di intervento di rettifica operato in totale spregio dei **principi di pubblicità e trasparenza** e, ancor più gravemente, esclusivamente attraverso atti difensivi che alcun effetto possono produrre sul piano amministrativo.

L'operato del TAR si pone in contrasto con il principio generale dell'ordinamento per cui il giudice nell'applicare la legge non può ad essa attribuire altro senso **che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.**

Contrariamente, con l'ordinanza gravata il TAR Piemonte, illegittimamente, è giunto **sino ad aggiungere testo** ad un articolo, stravolgendone il senso,

poiché solo in tale maniera l'interpretazione data dall'Amministrazione si sarebbe potuta rivelare coerente.

Lo stesso TAR, infine, contraddicendo espressamente quanto fino a quel momento sostenuto, riconosce che il nuovo significato dato all'art. 6 **non è esplicito** ed invita l'Amministrazione a “*rendere esplicita tale più puntuale significato del bando*”.

Ciò conferma che l'interpretazione data alla norma concorsuale dall'Amministrazione, e incomprensibilmente condivisa dal TAR, è oscura e non desumibile dalla lettera dell'art. 6, che al momento continua a disciplinare i presupposti per l'esonero dalla prova preselettiva in maniera del tutto irragionevole e discriminatoria senza che alcuna rettifica sia stata ufficialmente adottata dall'Amministrazione regionale.

**II.2.** Inoltre, la mancata inclusione, tra le categorie esonerate dalla prova preselettiva, dei titolari di contratti a tempo determinato “area amministrativa” cat. D, fascia economica D1, **in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. (10 settembre 2021)**, si pone in netto contrasto la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, il cui allegato A1.10 (*Procedure Concorsuali – Categoria D*) prescrive l'esonero dalla prova preselettiva (se prevista) per «i dipendenti a tempo indeterminato di categoria C ed **il personale con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data dell'1/1/2021 e alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.**, entrambi presso la Regione Piemonte, oltre alle tipologie stabilite dalla normativa vigente».

Il Bando è viziato nella parte in cui, in violazione della predetta d.G.r., prescrive l'esonero dalla prova preselettiva solo per «il personale con contratto di lavoro flessibile **in essere alla data dell'1/2/2021** presso la Regione Piemonte» (Bando, art. 6) **e non anche per il personale con contratto di lavoro flessibile o a tempo determinato in servizio alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 10 settembre 2021** (GU, Serie spec. IV, n. 72/2021).

Nel caso di specie, la ricorrente era in forze presso la Regione Piemonte con contratto a tempo determinato alla data del 10 settembre 2021, pertanto è stata pregiudicata dalla illegittima previsione dell'art. 2, punto 5, e dell'art. 6 del Bando, non conformi all'atto presupposto (allegato A1.10) adottato con la detta d.G.r.

**II.3.** Infine, la ricorrente è, come già più volte ribadito, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, pertanto relativo alla medesima categoria e fascia retributiva messe a concorso con il Bando. Al riguardo senz'altro la Casullo dovrà essere esonerata dalla prova preselettiva, anche perché **ha già dato dimostrazione, in altro concorso (del quale è risultata vincitrice), dell'idoneità a ricoprire l'incarico in oggetto.**

#### **ISTANZA DI MISURE CAUTALARE**

Il *fumus* emerge dai motivi di appello.

In riferimento al *periculum in mora*, si chiede che codesto on.le Collegio adito voglia riformare l'ordinanza gravata e concedere la tutela cautelare richiesta sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la prosecuzione della procedura concorsuale anche allo scopo di **produrre nei confronti dell'Amministrazione regionale un effetto propulsivo all'intervento in autotutela rispetto alle clausole del Bando impuginate.**

**In subordine,** laddove codesto on.le Collegio non ritenga presenti i presupposti per la sospensione del Bando impugnato, **si chiede di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente direttamente alla prova scritta esonerandola dal sostenere la prova preselettiva,** considerato che l'illegittimità della mancata previsione di esonero della categoria alla quale la ricorrente appartiene appare *icto oculi* evidente.

Contrariamente sostenere la prova preselettiva, **oltre che a concretizzare l'evidente violazione della par condicio concorsuale interna** rispetto alle categorie che, invece, sono state esonerate da tale prova, esporrebbe la



dott.ssa Casullo all'inutile rischio di incorrere nell'esclusione dal concorso, evenienza che obbligherebbe la ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti con evidenti conseguenze negative sotto il profilo dell'economia processuale.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che **la procedura selettiva per come è stata disciplinata dalla Regione Piemonte comporta un illegittimo aumento della concorrenza concorsuale, laddove consente a chiunque, purché in possesso di un titolo di laurea, di poter partecipare, riducendo in tal modo drasticamente le possibilità di vittoria della ricorrente che, invece, è in possesso di una laurea in giurisprudenza che ne attesta il bagaglio conoscitivo e professionale.**

La prosecuzione della procedura, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, oltre a cagionare un danno alla ricorrente che potrebbe essere ingiustamente esclusa all'esito della fase preselettiva (che non si verrebbe laddove le domande di partecipazione fossero meno di 200) o comunque non rientrare tra i vincitori di concorso, in favore di altri candidati non in possesso del necessario titolo di studio per ricoprire il ruolo bandito, comporterebbe un evidente pregiudizio per l'Amministrazione che, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbe l'annullamento di una procedura ormai in stato avanzato, se non conclusa, sicché **se ne chiede la sospensione cautelare.**

Di contro, allo stato, deve ancora essere espletata la fase preselettiva per cui un'eventuale sospensione cautelare del Bando non determinerebbe eguali pregiudizi e, potenzialmente, potrebbe favorire un intervento in autotutela da parte dell'Amministrazione regionale.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa istanza affinché l'Ecc.mo Collegio, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al *Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il*

*profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, conceda l’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sulla apposita sezione del sito web della Regione Piemonte.*

**P.Q.M.**

Si conclude per l’accoglimento del ricorso in appello cautelare e la riforma dell’ordinanza gravata con condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell’art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all’originale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, li 6/11/2021

Avv. Luisa Acampora

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore di Piera Casulla nel giudizio di appello cautelare nrg. 10501/2021 pendente dinanzi al Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione dedicata al concorso indetto con Bando n. 192 (*Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia*), in ottemperanza al **decreto del Presidente della Sezione 5<sup>a</sup> del Consiglio di Stato, n. 2203/2021 del 16/12/2021 emesso nel giudizio di appello cautelare nrg. 10501/2021, instaurato per la riforma dell’ordinanza cautelare n. 475/2021 pubblicata in data 25/11/2021 del TAR Piemonte – Sezione Prima (R.G. 899/2021).**

**1. Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: **Consiglio di Stato, nrg. 10501/2021**

**2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:**

- Piera Casulla (**ricorrente appellante**)
- Regione Piemonte (**Amministrazione intimata**)
- Commissione concorsuale di cui al Bando n. 192 (**Amministrazione intimata**)

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte e avente nrg. 899/21:**

**a)** dell’art. 1 del bando n. 192 (*Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia*), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione al concorso, precisamente la lett. a “titoli

di studio”, relativa ai «Requisiti specifici»;

**b)** dell’art. 2 «Presentazione della domanda» del predetto bando n. 192, là dove al punto 5 non include, ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva, anche i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato “area amministrativa”, categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021) ma solo quelli titolari di contratto a tempo determinato in essere alla data del 1/2/2021;

**c)** dell’art. 6 «Prova preselettiva» del predetto bando 192, nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova preselettiva anche per i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato “area amministrativa”, categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);

**d)** per quanto lesivi, degli atti di convocazione alla prova preselettiva e del relativo calendario, nonché degli atti che ne hanno regolato le modalità di svolgimento;

**e)** di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, inclusa la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, se interpretata in senso ostativo alle pretese della ricorrente.

**4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:** tutti i soggetti che hanno inviato domanda di partecipazione al concorso indetto dalla Regione Piemonte con Bando n. 192 (Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica” di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia).

**5. Lo svolgimento** del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**6. La presente notifica per pubblici proclami** è stata disposta con **Decreto del Presidente della Sezione 5<sup>a</sup> del Consiglio di Stato, n. 2203/2021 del 16/12/2021 emesso nel giudizio di appello cautelare nrg. 10501/2021.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10501 del 2021, proposto da  
Piera Casullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Piemonte, Commissione Concorsuale per il Concorso di Cui al Bando n.  
192 della Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Erica Guida, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  
(Sezione Prima) n. 00475/2021, resa tra le parti, concernente avverso e per la  
riforma previa adozione di misure cautelari:

dell'ordinanza cautelare n. 475/2021 pubblicata in data 25/11/2021 del TAR  
Piemonte – Sezione Prima (R.G. 899/2021) resa inter partes, con cui è stata

rigettata l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

a) dell'art. 1 del bando n. 192 (Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 70 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica" di cui n. 35 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia), indetto con d.d. 4 agosto 2021, n. 463, dalla Regione Piemonte, pubblicato nel BURP n. 36 del 9/09/2021, suppl. 3 del 13/09/2021, nella parte in cui regola i requisiti di ammissione al concorso, precisamente la lett. a "titoli di studio", relativa ai «Requisiti specifici»;

b) dell'art. 2 «Presentazione della domanda» del predetto bando n. 192, là dove al punto 5 non include, ai fini dell'esonero dalla prova preselettiva, anche i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in

2

essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021) ma solo quelli titolari di contratto a tempo determinato in essere alla data del 1/2/2021;

c) dell'art. 6 «Prova preselettiva» del predetto bando 192, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preselettiva anche per i dipendenti della Regione Piemonte titolari di contratto a tempo determinato "area amministrativa", categoria D, posizione economica D1 in essere alla data di pubblicazione del bando di concorso su G.U. (10 settembre 2021);

d) per quanto lesivi, degli atti di convocazione alla prova preselettiva e del relativo calendario, nonché degli atti che ne hanno regolato le modalità di svolgimento;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, inclusa la d.G.r. del Piemonte 18 giugno 2021, n. 41-3429, se interpretata in senso ostativo alle pretese della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di notifica per pubblici proclami apposta nell'appello, si dispone l'integrazione del contraddittorio, entro giorni 10 dalla comunicazione del presente decreto, sia attraverso la pubblicazione dell'attuale atto di appello nell'apposita sezione del sito web della Regione dedicato al concorso pubblico *de quo*, sia - ove richiesta ma non ancora concessa in prime cure - del ricorso introduttivo, con le stesse modalità e termini.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2021.

**Il Presidente**  
**Luciano Barra Caracciolo**

**IL SEGRETARIO**